



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

ESPOSIZIONI IN CORSO MATTEOTTI NEI GIORNI DI MERCATO

Prov. n. 6 del 16-03-2018
Prot. n. 5339

IL SINDACO

Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 3 del 20.01.2018 con cui sono stati rideterminati i posteggi totali riservati agli espositori nonché individuati gli spazi riservati alle Associazioni e Partiti Politici ed evidenziato che, in tale occasione, si demandava ad un successivo atto la revisione generale della disciplina degli esposizioni precedentemente approvata con Provvedimento n. 2 del 16.01.2013;

Vista la disciplina precedentemente approvata con Provvedimento n. 2 del 16.01.2013 e valutato di provvedere ad una nuova ordinanza in considerazione di alcune modifiche che l'Amministrazione Comunale intende proporre;

Dato atto che la nuova disciplina è stata predisposta congiuntamente dal Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale e dal Settore Sviluppo Urbano Ambiente e Viabilità;

Richiamato l'art. 43 della disciplina del commercio su aree pubbliche approvata con deliberazione di C.C. n. 68 del 26.08.2000 e s.m.i;

Sentito in merito l'Assessore allo Sviluppo Urbano e Sviluppo Economico;

DISCIPLINA

LE ESPOSIZIONI IN CORSO MATTEOTTI NEI GIORNI DI MERCATO

ART. 1

- DEFINIZIONE -

Il presente provvedimento disciplina lo svolgimento delle esposizioni di merci, prodotti e la propaganda di servizi nei giorni di Giovedì e Domenica, ai margini del mercato su aree pubbliche nel Comune di Castel San Giovanni, negli spazi appositamente definiti come da planimetria allegata.

ART. 2

- AREE, GIORNATE, ORARIO DI SVOLGIMENTO -

Le esposizioni avvengono in concomitanza con i giorni di mercato del commercio su aree pubbliche del GIOVEDÌ e DOMENICA; ne consegue che nei giorni in cui il mercato non ha luogo saranno automaticamente sospese.

L'area espositiva riservata agli espositori, di cui alla planimetria allegata nella quale sono rappresentati i posteggi e le relative dimensioni, è ubicata in corso Matteotti nel tratto, lato sud, compreso tra l'intersezione con piazza XX Settembre e l'intersezione con via Cavallotti/via Mazzini.

I posteggi totali sono n. 9 e sono riservati a operatori esercenti attività diversa dal commercio su area pubblica quali, a titolo esemplificativo, ad espositori di macchinari agricoli, da giardino e similari, prodotti per la depurazione delle acque, prodotti per il riscaldamento, la climatizzazione e la rigenerazione, prodotti per la sicurezza, prodotti per la ristrutturazione della casa ed espositori di autoveicoli e comunque a ditte esercenti attività di fabbricazione o vendita di generi ordinariamente non presenti sul mercato di Castel San Giovanni. L'Ufficio Tecnico del Traffico provvederà a richiedere parere al Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale.

Nell'area destinata alle esposizioni è vietata la circolazione dei veicoli nei giorni mercatali di giovedì e domenica dalle ore 5.00 alle ore 15.00 con eccezione dei:

- veicoli operatori mercatali, veicoli in servizio di emergenza, veicoli di polizia in servizio di istituto, veicoli in servizio di pulizia stradale;
- veicoli in servizio di igiene ambientale e scuolabus, nonché i veicoli in servizio di trasporto pubblico solo per il giorno mercatale del giovedì a partire dalle ore 14.00, limitatamente a Corso Matteotti ed alla strada di collegamento i lati est ed ovest di Piazza XX Settembre,

e salvo eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione stabilite con apposito atto, a condizione che ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nei seguenti casi:

1. per motivi di pubblico interesse;
2. per i veicoli al servizio di persone invalide, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 503/1996, muniti apposito contrassegno e limitatamente ai soggetti che risiedono nell'area mercatale per raggiungere le rispettive abitazioni;
3. per comprovate esigenze, preventivamente autorizzate.

E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area assegnata, in caso ciò non sia possibile i veicoli dovranno essere posteggiati al di fuori dell'area mercatale.

In ogni caso l'occupazione complessiva non dovrà eccedere, in alcun modo, lo spazio concesso, anche per le parti in elevazione, anche al fine di consentire il passaggio dei veicoli degli Enti di soccorso.

E' sempre ammessa la rimozione forzata dei veicoli in sosta che occupano gli spazi dei posteggi o che ne vietino l'accesso.

Non è permesso installarsi sull'area prima delle ore 7.30 e dopo le ore 9.00. Alle ore 9.00 è ammessa la "spunta" nelle giornate del Giovedì e della Domenica. E' comunque vietato lasciare lo spazio occupato prima delle ore 12.00. Qualora per entrare o uscire dalla zona espositiva sia necessario rimuovere la segnaletica stradale temporanea, la stessa dovrà essere rimossa e ricollocata a cura dell'operatore medesimo. Gli espositori devono lasciare libero il posteggio entro e non oltre le ore 13.00.

E' esclusa la vendita e la tentata vendita in ogni sua forma, la mancata osservanza sarà sanzionata ai sensi del D.L.vo n. 114/98 – art. 22 comma 1 – e la revoca del posteggio in caso di recidiva (due sanzioni nell'arco dell'anno).

In occasione di eventi del tutto eccezionali possono essere assegnate occupazioni oltre gli spazi

definiti in planimetria compatibilmente con le esigenze di viabilità e regolare gestione dell'area espositiva.

ART. 3 - DOMANDE DI ASSEGNAZIONE -

Gli operatori che intendono esporre nei giorni fissati devono far pervenire apposita domanda in carta legale utilizzando il modello predisposto dal Comune di Castel San Giovanni, indirizzata al settore competente (Settore IV – Ufficio Tecnico del Traffico - Viabilità). I richiedenti, nella medesima, oltre a tutti i dati identificativi dell'impresa devono indicare:

- tipologia della merce, prodotto o servizio esposto;
- periodo di esposizione;
- ubicazione e numerazione del posteggio e dimensioni dell'occupazione;
- nel caso di occupazione con veicoli: tipo, targa.

Con la domanda gli operatori s'impegnano ad accettare senza riserve la presente disciplina.

ART. 4 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI -

Il rilascio delle autorizzazioni è soggetto al possesso di un titolo legale abilitante alla commercializzazione o produzione dei beni o servizi per i quali è richiesta l'esposizione (iscrizione al registro imprese della CCIAA).

Per quanto riguarda l'assegnazione annuale del posteggio:

- a) le istanze dovranno pervenire a partire dal 15 novembre e comunque entro il 15 dicembre dell'anno precedente;
- b) si terrà conto con priorità, del numero di presenze effettive registrate fino al 15 dicembre dell'anno precedente, sia che la ditta sia stata sottoposta a sospensione o revoca della concessione o che abbia rispettato le disposizioni comunali; per un uguale numero di presenze nell'anno sarà tenuta in considerazione l'anzianità di presenza in esposizione. Resta inteso che coloro che non hanno presentato istanza di nuova assegnazione annuale entro il 15 dicembre non possono vantare diritti di priorità rispetto alla graduatoria delle presenze elaborate dal Servizio competente;
- c) tutte le istanze pervenute entro il 15 dicembre saranno poste in istruttoria congiuntamente a partire da tale data, tenendo conto del criterio di priorità di cui al punto precedente.

Per quanto riguarda invece le assegnazioni riferite a periodi parziali dell'anno le richieste dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della data di inizio della occupazione. Resta inteso che le istanze per assegnazioni riferite a periodi parziali dell'anno non possono essere avanzate prima del 16 dicembre dell'anno precedente. Ai fini della assegnazione si farà riferimento unicamente alla data di presentazione al protocollo generale. Le assegnazioni riferite a periodi parziali dell'anno verranno effettuate solo nel caso in cui si verificassero disponibilità una volta esaurita l'istruttoria relativa alle assegnazioni annuali.

Ogni istanza sarà trasmessa dall'Ufficio Tecnico del Traffico al Settore Sviluppo Economico per il parere di competenza che dovrà essere dato entro 5 giorni lavorativi dalla data d'invio, in caso di silenzio il parere si intende reso favorevolmente.

Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato al preventivo versamento del canone di occupazione, secondo le tariffe stabilite.

Non è possibile concedere l'uso di più di uno spazio espositivo ad ogni singolo operatore. Non è ammessa la sub-locazione del posteggio a qualunque titolo; la persona presente deve avere un preciso rapporto giuridico con l'impresa espositrice.

Il procedimento, a cura del settore competente, dovrà concludersi entro 15 gg. dalla data di arrivo al protocollo generale della richiesta completa dei dati di cui all'art. 3 della presente disciplina.

Le autorizzazioni rilasciate saranno trasmesse al Comando di Polizia Municipale ed al Settore Sviluppo Economico.

ART. 5 - MODALITA' DI ESPOSIZIONE -

Gli operatori sono tenuti a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di esposizione raccogliere eventuali rifiuti e depositarli in appositi contenitori; per ogni insudiciamento del suolo con sostanze liquide tipo olio motore o altro, saranno ritenuti responsabili gli espositori stessi, che dovranno provvedere, a loro spese, alla completa pulizia.

I veicoli ed i macchinari dovranno essere sistemati in modo tale da garantire il passaggio dei mezzi di pronto intervento e urgenza, nonché lo scorrevole andamento pedonale degli avventori del mercato. I concessionari non possono occupare, anche con le parti in elevazione, superficie maggiore di quella assegnata, ne occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito pedonale, passi carrabili, ecc..

Ogni espositore deve indicare con insegna ben visibile la ragione sociale e sede della ditta che allestisce l'esposizione.

Con l'uso del posteggio l'assegnatario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti dai doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

ART. 6 - DURATA, REVOCA, MODIFICA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE -

L'autorizzazione è di tipo temporaneo, ha validità massima di anni 1, può essere riferita a periodi parziali dell'anno e scade in ogni caso al 31 Dicembre dell'anno di validità.

L'autorizzazione non è prorogabile. Limitatamente alle autorizzazioni rilasciate per periodi parziali dell'anno, nel caso di ulteriore richiesta di esposizione, dovrà essere presentata, dopo la scadenza dell'autorizzazione, una nuova domanda di assegnazione.

L'autorizzazione è sempre revocabile o modificabile o può essere sospesa, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per sopravvenuti motivi di sicurezza, di ordine pubblico, di pubblico interesse, di forza maggiore o di tutela della sicurezza stradale o per esigenze di viabilità: in tal caso non sarà riconosciuto al titolare dell'autorizzazione medesima alcun risarcimento e/o indennizzo richiesto a qualsiasi titolo con la sola eccezione, nel caso di revoca o sospensione, della riduzione o del rimborso, senza interessi, del canone corrispondente al periodo non usufruito.

Resta salva la possibilità di adottare provvedimento di sospensione o spostamento delle zone espositive in occasione della Fiera di San Giovanni Battista e in qualsiasi altra manifestazione

o necessità di ordine pubblico e/o di pubblico interesse.

L'autorizzazione è revocata se l'operatore effettua un numero di assenze pari o superiori a 12 giornate espositive (giovedì o domenica); in tal caso lo spazio potrà essere assegnato ad espositori che presenteranno regolare istanza. Le imprese che hanno avuto la revoca del posteggio non potranno ripresentare istanze nel corso dell'anno in cui ha avuto effetto la revoca. Il controllo delle presenze sarà effettuato da parte del Comando di Polizia Municipale e comunicato mensilmente al settore competente.

E' inoltre ammessa, per le ditte individuali, la giustificazione per assenze dovute a cause di forza maggiore; l'assenza deve essere motivata e documentata.

Gli Agenti delegati a segnare le presenze passeranno per il controllo dopo le ore 09.00 e non più tardi delle ore 10.00, compatibilmente con le esigenze di servizio. Non saranno conteggiate le giornate che hanno determinato assenze, a causa di intemperie, di almeno i $\frac{1}{4}$ degli espositori, nonché le assenze effettuate nei mesi di luglio ed agosto in quanto considerate come periodo di ferie.

ART. 7

- POSTEGGI RISERVATI ALLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO – GRUPPI, MOVIMENTI E PARTITI POLITICI

Le Associazioni culturali, sociali, sportive, religiose, ecc.. senza scopo di lucro nonché i gruppi, i movimenti ed i partiti politici possono presentare istanza per ottenere l'occupazione temporanea del suolo pubblico; la stessa deve essere presentata al settore competente almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione utilizzando il modello predisposto dal Comune di Castel San Giovanni ed indirizzata al settore competente (Settore IV – Ufficio Tecnico del Traffico - Viabilità).

L'istanza deve contenere i dati identificativi della Associazione/Partito Politico, la motivazione della richiesta, il periodo di esposizione nonché l'ubicazione, identificazione del posteggio e le dimensioni dell'occupazione.

Con la domanda gli operatori s'impegnano ad accettare senza riserve la presente disciplina.

L'autorizzazione è di tipo temporaneo, ha validità massima di 90 giorni continuativi e scade in ogni caso al 31 Dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata e può essere riferita anche a periodi parziali all'interno dei 90 giorni. Non sono ammesse proroghe e, nel caso di ulteriore richiesta di occupazione, dovrà essere presentata, dopo la scadenza dell'autorizzazione, una nuova domanda.

L'area riservata alle Associazioni ed ai Partiti Politici, di cui alla planimetria allegata nella quale sono rappresentati i posteggi e le relative dimensioni, è ubicata in:

- Corso Matteotti nel tratto compreso tra l'intersezione con piazza XX Settembre e l'intersezione con via Cavallotti/via Mazzini;
 - Piazza XX Settembre all'intersezione con Corso Matteotti c/o civ. 11/A;
 - Piazza XX Settembre civ. n. 2 c/o porticato sede municipale;
- per un totale di n. 11 posteggi;

L'occupazione non dovrà in alcun modo eccedere, anche per le parti in elevazione, lo spazio concesso, anche al fine di consentire il passaggio dei veicoli degli Enti di soccorso. In particolare le occupazioni ubicate in corso Matteotti, lato nord, (posteggi D1/n.70, D2/n.72,

D3/n.74) dovranno essere contenute entro il marciapiede e non dovranno in alcun modo interessare, anche per le parti in elevazione, la carreggiata stradale.

Non è permesso installarsi sull'area prima delle ore 7.30 e dopo le ore 9.00. E' comunque vietato lasciare lo spazio occupato prima delle ore 12.00. Qualora per entrare o uscire dalla zona espositiva sia necessario rimuovere la segnaletica stradale temporanea, la stessa dovrà essere rimossa e ricollocata a cura dell'operatore medesimo. Il posteggio deve essere lasciato libero entro e non oltre le ore 13.00.

Restano salve le disposizioni specifiche previste durante il periodo elettorale.

La revoca, modifica e sospensione dell'autorizzazione sono disciplinate dall'art. 6 per quanto applicabile.

ART. 8 - VIOLAZIONI E SANZIONI -

Le trasgressioni alle norme della presente ordinanza sono punite con le sanzioni amministrative ai sensi della normativa che disciplina la materia dell'inosservanza dei regolamenti comunali. E' fatta salva la sanzione di cui all'art. 2 – penultimo comma.

Gli accertamenti sono a carico del Comando di Polizia Municipale che invierà copia del verbale d'accertamento al settore competente.

In caso di n. 3 violazioni al presente atto durante l'arco temporale dell'anno è revocata l'autorizzazione al posteggio senza alcun rimborso finanziario.

ART. 9 - NORME TRANSITORIE E FINALI -

La presente disciplina sostituisce ad ogni effetto ed efficacia la precedente ordinanza e successive modifiche a far data dalla pubblicazione; pertanto all'art. 43 della disciplina del Commercio su aree pubbliche in riferimento all'Ordinanza in vigore occorre far riferimento alla presente.

Le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disciplina e con durata, giusto Provvedimento Sindacale n. 3 del 20.01.2018, fino al 11.03.2018 saranno, nel caso nelle relative istanze fossero state richieste durate superiori e se conformi alla presente disciplina, prorogate d'ufficio con apposito e separato atto rilasciato dal settore competente conformemente alla presente disciplina e considerando, agli effetti della durata massima, la data di inizio dell'occupazione.

Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato della corretta osservanza di quanto stabilito.

Si allega, quale parte integrante e sostanziale della presente disciplina, la planimetria dell'area espositiva in oggetto.



IL SINDACO
Avv. Lucia Fontana